



TIMFin S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO
Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012 - Codice ABI 19567.7
Società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank - P. IVA 12357110019
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB n. 245
Appartenente al Gruppo bancario Santander Consumer Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3191
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A. - www.timfin.it
Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000675247

Documento di sintesi

FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE

Cod. dealer

n. contratto

CF/P.IVA dealer

Identità e contatti del Finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	TIMFin S.p.A.
Indirizzo	Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO
Telefono	011 63 18 111
Email	timfin@timfin.it
Sito web	www.timfin.it
Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

Descrizione dell'oggetto del finanziamento:

Fornitore convenzionato:

Principali condizioni economiche:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	
VOCI	COSTI
Importo finanziato	
Durata mesi	
TASSI	
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	
Interessi di mora	per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se, però, al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, Legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna
Modalità di calcolo degli interessi corrispettivi	anno commerciale: divisore 360
Modalità di calcolo degli interessi moratori	anno civile: divisore 365

SPESE		
Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria:	€
	Oneri per l'offerta fuori sede:	nessuno
	Pre-finanziamento:	gli interessi maturati nel periodo di pre-finanziamento sono calcolati al TAN indicato nel contratto e cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
Spese per la gestione del rapporto	Spese di pagamento rata:	€
	Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto:	gratuita
	Spese di scritturazione contabile:	nessuna
	Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, c/c bancarie, assicurazioni, ecc.):	€ 2,00
	Variazione coordinate bancarie effettuate tramite operatore di call center:	€ 2,00
	Variazione scadenza rata:	€ 10,00
	Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti: ▪ invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento:	nessuna
Spese per cambio modalità di pagamento:	€ 2,00	

N.B. Il preventivo ha validità 3 (tre) giorni dalla data di rilascio ed è in ogni caso soggetto ad approvazione da parte di TIMFin S.p.A. che si riserva inoltre di variare le suddette condizioni in relazione ai possibili mutamenti del mercato finanziario ed in relazione alla valutazione del bene/i oggetto del finanziamento.

Spese per la gestione del rapporto	Spese per invio lettera variazione piano:	nessuna
	Rispedizione lettera variazione piano:	€ 2,00
	Commissioni di incasso/richiamo effetti cambiari:	nessuna
	Spese per ri-emissione SDD:	€ 3,00
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato cartaceo:	€ 1,00 (all'anno)
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato telematico:	il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente.
	Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.:	fino all'importo massimo di € 20,00
	Rimborso anticipato:	l'estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al Finanziatore del capitale residuo, ivi inclusa l'eventuale maxirata finale prevista dal piano di ammortamento, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso pari all'1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla scadenza della prima rata. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta di estinzione. In caso di mancato pagamento, o di pagamento parziale entro tale termine, il Cliente resta comunque obbligato al pagamento del debito residuo. Non trova applicazione l'articolo 125-sexies del TUB che disciplina il diritto al rimborso anticipato nei contratti di credito ai consumatori.
Spese per il recupero dei crediti:	rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del contratto: 25 € Spese per solleciti postali: 1 € Spese legali: secondo le tariffe vigenti.	
Determinazione e modifica delle condizioni:	il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore o una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. T) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per "Microimpresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), il Finanziatore potrà, altresì, proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto laddove si verificano modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. In entrambi i casi indicati nei capoversi che precedono, le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.	
Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto e sulle comunicazioni periodiche alla clientela:	secondo la normativa fiscale vigente.	
PIANO DI AMMORTAMENTO		
Tipo di ammortamento	piano di ammortamento alla francese. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il Cliente pagherà le somme dovute nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero	

Tipologia di rata	piano di ammortamento concordato fra le Parti.
Periodicità delle rate	mensile e posticipata
Garanzie a copertura del finanziamento	nessuna
SERVIZI ACCESSORI	
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'assicurazione che garantisca il credito ▪ e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>	NO NO
Al momento della stipula del finanziamento, il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:	NO
TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria:	tre giorni
Disponibilità dell'importo:	l'importo del finanziamento è erogato direttamente a TIM S.p.A.

Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore.

Cliente/Azienda

Modalità di erogazione:

Tabella finanziaria:

Entry Ticket:

Residuo da pagare per l'acquisto del bene o servizio:

Fattura degli interessi:

Pagamento:

Condizioni generali di finanziamento – Contratto di prestito finalizzato all’acquisto di beni e servizi destinati all’attività professionale e imprenditoriale

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di finanziamento si conclude con l'accettazione della presente richiesta di finanziamento da parte di TIMFin (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto. Dopo l'accettazione, la presente richiesta diventa contratto a tutti gli effetti. Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente indicato nel presente Contratto.

La/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

2. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBBIGLIATO

Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l'intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di coinstatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.

3. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, l'estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al Finanziatore del capitale residuo, ivi inclusa l'eventuale maxirata finale prevista dal piano di ammortamento, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso pari all'1% (uno per cento) del capitale residuo. In caso di mancato pagamento, o di pagamento parziale, il Cliente resta comunque obbligato al pagamento del debito residuo. Non trova applicazione l'articolo 125-sexies del TUB che disciplina il diritto al rimborso anticipato nei contratti di credito ai consumatori. L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (– esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 del Codice civile – c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater del Testo Unico Bancario). In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.

4. PAGAMENTI – RIEMMISSIONE DELL'SDD – DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

a) addebito su carta di credito/debito intestata al Cliente o al Coobbligato. La carta di credito/debito deve essere emessa in Italia e non deve essere una carta prepagata. Il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso. Resta inteso che, ai sensi della Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "Direttiva PSD 2") recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 218/2017, l'attivazione di tale modalità di pagamento prevede l'esecuzione di un'"Autenticazione Forte" da parte del Cliente, ossia una procedura che consenta al Finanziatore di verificare per il tramite del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (Istituto emittente lo strumento di pagamento) l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza, quando il Cliente dispone un'operazione di pagamento elettronico ed in generale effettui qualsiasi azione, tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. Il Cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 11/2010, qualora l'Istituto emittente lo strumento di pagamento non esiga un'"Autenticazione Forte" del Cliente grava in capo a quest'ultimo l'obbligo di tenere indenne il Cliente da eventuali perdite in cui questi potrebbe incorrere, fatto salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta;

b) addebito diretto sul c/c del Cliente (SDD). Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel *Documento di sintesi*, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l'addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell'importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: servizi o assicurazioni contratte tramite canali a distanza; accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per diffire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d'ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Rimissione dell'SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando, altresì, eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l'attività di recupero del credito nella misura prevista nell'articolo intitolato "Ritardato pagamento. Interessi di mora", eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad. es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di calamità naturali.

Se il Cliente richiede al Finanziatore servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Eventuali somme versate a favore del venditore Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti del Finanziatore. La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet del Finanziatore www.timfin.it, sezione Contatti, Chiedi ad un Esperto, Offerta Rateale TIM, corredata dal documento di identità del Cliente, oppure accedendo all'area clienti. Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione. Resta inteso che: (i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto; (ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica, il Cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel *Documento di sintesi*. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di 60 (sessanta) giorni. Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai 60 (sessanta) giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Cliente. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i 60 (sessanta) giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Cliente o inviato al medesimo vaglia postale portante l'importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Cliente, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Cliente. Le Parti sin d'ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione del presente Contratto, a condizione che dette somme siano liquide.

5. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata. In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui all'art. 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di

esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.

6. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 4 (Pagamenti - Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento) e 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 del Codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati;
- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, dell'eventuale maxirata finale prevista dal piano di ammortamento, degli interessi di mora di cui all'art. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

Il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dal Cliente, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) in vigore del rapporto contrattuale.

7. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (articolo 1194 del Codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto).

8. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 2 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

9. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. **Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al Cliente all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.** La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 DPR 29/09/1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.

10. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatori. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato *Documento di sintesi*. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

11. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel *Documento di sintesi*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore o una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per "micro-impresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), il Finanziatore potrà, altresì, proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto laddove si verificano modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. In entrambi i casi indicati nei capoversi che precedono, le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

12. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è esclusivamente quello di Torino. Tuttavia, nel caso in cui il Finanziatore sia attore, il Finanziatore potrà adire anche il Foro del domicilio del Cliente. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

13. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, TIMFin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R a Ufficio Reclami, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@timfin.it o per posta elettronica certificata a reclami.timfin@actalis-certmail.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di

soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure agli intermediari e convenzionati di TIMFin S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Ai sensi della normativa vigente, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperienza preventiva del procedimento dinanzi l'Arbitro Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Contratto di prestito finalizzato all'acquisto di beni e servizi destinati all'attività professionale e imprenditoriale n.

CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBIGATO	
<p>Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio e nel modulo di identificazione del Titolare effettivo (D. Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per TIMFin di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso, per il coobbligato, l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Documento di sintesi in data _____, (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell'Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Documento di sintesi riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso gli intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: https://www.timfin.it/area-trasparenza. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Documento di sintesi riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.</p>	
Il Cliente _____	Il Coobbligato _____
<p>Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 2 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 4 (Pagamenti – Rimissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 7 (Imputazione dei pagamenti), 9 (Oneri e spese), 10 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 11 (Determinazione e modifica delle condizioni), 12 (Foro competente e legge applicabile).</p>	
Il Cliente _____	Il Coobbligato _____
<p>Comunicazioni al Cliente/Coobbligato – Per le comunicazioni relative al presente contratto, il Cliente e il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente, come previsto ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni generali di finanziamento. Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l'accesso al sito internet del Finanziatore www.timfin.it. Se, invece, il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all'anno), potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.timfin.it, sezione Contatti. In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.</p>	
Il Cliente _____	Il Coobbligato _____
<p>Il Cliente dichiara di essere <input type="checkbox"/> non essere <input type="checkbox"/> una Microimpresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per "Microimpresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro).</p>	
Il Cliente _____	Il Coobbligato _____
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	
<p>Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIMFin S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT19ZZZ0000012271290012, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato: <ul style="list-style-type: none"> o addebiti in via continuativa; o un singolo addebito (non applicabile al presente Contratto); • la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. <p>Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.</p>	
MANDATO AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO/DEBITO	
<p>Il presente Contratto costituisce l'accordo tra Cliente e Finanziatore, ai sensi dell'art. 97 della Direttiva PSD2, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 218/2017, in forza del quale, il Cliente autorizza, attraverso l'Autenticazione Forte, il Finanziatore a dare seguito agli obblighi di pagamento assunti dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto.</p>	
Firma del Debitore/Coobbligato _____	

Luogo _____ Data _____

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CONVENZIONATO

L'incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal cliente richiedente firmatario 1 I__I firmatario 2 I__I firmatario 3 I__I e/o dal coobbligato I__I, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. Si dichiara che questo contratto di finanziamento rientra nell'ambito della convenzione stipulata con TIMFin S.p.A.. Si dichiara, inoltre, che il bene/servizio fornito è conforme a quanto dichiarato su questo modulo, del quale si dichiara di aver consegnato una copia cartacea al Cliente compilata in ogni parte, qualora richiesta da quest'ultimo.

L'incaricato/Il Convenzionato _____

Luogo _____ Data _____

Il Cliente è un soggetto titolare di partita IVA e agisce per scopi rientranti nell'esercizio della propria professione. Qualora ne ricorrano i presupposti e ne venga data pronta comunicazione a TIMFin ai sensi dell'articolo 2 delle Condizioni generali di finanziamento, quest'ultima modificherà la classificazione precedentemente data al Cliente.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007 e dalle successive norme di attuazione, il cliente richiedente firmatario 1 I__I firmatario 2 I__I firmatario 3 I__I e/o il coobbligato I__I, oltre ad avere trasmesso i necessari documenti identificativi, è/sono stato/stati identificato/i mediante modalità elettroniche a distanza. L'esito positivo di tali modalità di identificazione è condizione necessaria per l'attivazione del contratto.